



CITTA' DI VIBO VALENTIA

89900 - Vibo Valentia Piazza Martiri d'Ungheria - P.I. 00302030796
Tel. 0963/599232 Centralino 0963/599111 – pec: protocollocomuevibo@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 139 DEL 06.01.2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19
Sospensione attività didattica in presenza per la Scuola dell'Infanzia di Piscopio

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. -6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6° bis, e dell'art. 4;

Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (VE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021;

Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

L'ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro per la Salute con cui la Regione Calabria rientra tra i territori per le quali si applicano le misure di contenimento di cui all' art. 3 del predetto DPCM;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 98 del 28 dicembre 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Fabrizia (VV) ed alla frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia;*

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell'Ordinanza n. 98/202;*

Visto che la stessa ordinanza proroga la "zona rossa" per la frazione di Piscopio del Comune di Vibo Valentia, **fino a tutto il 15 gennaio 2021;**

Richiamata la propria nota prot. n. 192 del 04.01.2021 indirizzata all'ASP di Vibo Valentia – Dipartimento di Prevenzione, con la quale vengono richiesti specifici dati sanitari ed epidemiologici ritenuti indispensabili per valutare l'assunzione di provvedimenti contingibili e urgenti in merito alla ripresa dell'attività didattica "in presenza";

Vista la nota prot. nr. 0544 del 05/01/2021 dell'ASP di Vibo Valentia – Dipartimento di Prevenzione, con la quale si dà riscontro alla nota prot. 192 del 04.01.2021 e relativa, tra l'altro, al focolaio ancora in essere nella Frazione di Piscopio;

Tenuto conto che l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05.01.2021, stabilisce "**RESTA FATTA SALVA** l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che continua a svolgersi integralmente in presenza;

Ritenuto che, con riguardo alla particolare evidenza epidemiologica che si è venuta a creare nella frazione di Piscopio, la riapertura dell'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia "in presenza" potrebbe peggiorare significativamente tale situazione con pericolo di innalzamento della curva di rischio sanitario;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.V.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

Visto l'art. 18 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per i motivi di cui in premessa,

ORDINA

La sospensione, in via cautelativa, dell'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia "in presenza", per la scuola dell'infanzia ricadente nella frazione di Piscopio del Comune di Vibo Valentia, per il periodo dal 07.01.2021 fino al 15.01.2021 compreso, dando atto che con Ordinanza n. 1 del 05.01.2021 il P.G.R. ha disposto dal 7 al 31 gennaio 2021 che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di Istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza, nonché ha disposto che dal 7 al 15 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse.

Inoltre

DISPONE

che i Dirigenti scolastici interessati, in ossequio ai protocolli ministeriali:

- a) tengano informati gli uffici dell'ASP competenti circa notizie di eventuali casi di positività di loro conoscenza e comunichino, altresì, eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;
- b) facciano effettuare, prima della riapertura, la sanificazione di tutti i plessi.

DA' ATTO

Che l'Ordinanza n. 1 del 05.01.2021 del Presidente della Regione Calabria dispone la proroga dell'Ordinanza del P.G.R. nr. 98 del 28.12.2020, relativa alle limitazioni nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia (**ZONA ROSSA**) **fino a tutto il 15.01.2021.**

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC al Dirigente scolastico competente affinché ne dia esecuzione e la renda nota con affissione di copia all'ingresso del plesso e con pubblicazione sui propri siti istituzionali.
- 3) che sia comunicata, a mezzo PEC:
 - al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;
 - al Questore di Vibo Valentia;
 - al Comando di Polizia Locale di Vibo Valentia;
 - all'ASP di Vibo Valentia;
- 4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

DÀ ATTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO

Avv. Maria Limardo